

PIOMBO DOTT. BRUNO
REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Parere n. 3 del 14/2/2022

Oggetto: Parere su stanziamento nell'esercizio 2022 del fondo garanzia debiti commerciali.

Ricevuta a mezzo e-mail la richiesta di parere in oggetto, con allegata la relativa proposta di deliberazione della Giunta Comunale;

Visti

- l'art. 1, commi 859 e seguenti della Legge 30/12/2018, n. 145 che ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali, denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";

- l'art. 1, comma 859, della Legge n. 145/2018 secondo il quale "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";

- l'art. 1, comma 86 della sopra citata Legge che dispone che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio

bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- ❖ a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ❖ b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ❖ c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ❖ d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

Esaminata

la richiamata proposta deliberativa, l'Organo di revisione ha preso atto che:

- l'Ente ha rispettato l'obbligo di riduzione dello stock del debito dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del 23,05% (anziché del 10% come previsto dalla norma);
- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 3 giorni;
- l'Ente è tenuto all'accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'importo di € 37.837,64 (spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 3.783.764,00 x percentuale di accantonamento dell'1%);

Tenuto conto:

- del parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione in esame, rilevando che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'esercizio 2022.

COMUNE DI S. MARINO C'2E - POF 0005184 9ET I2\05\5055 47F II CT IT 008: CC:

Lì, 14/2/2022

IL REVISORE DEI CONTI
(Bruno dott. PIOMBO)